

*Articolo 17*

In caso di applicazione dell'articolo 7, va fornita la prova supplementare che le bevande alcoliche in oggetto sono pervenute alla destinazione per la quale è fissata la restituzione.

In tal caso, la prova dell'importazione in un paese terzo per il quale è prevista la restituzione è la prova di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

*Articolo 18*

1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi competenti per l'applicazione del presente regolamento.

2. Prima del 16 giugno di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati seguenti:

- a) quantitativi di cereali e di malto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, distillati durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, distinti secondo la nomenclatura combinata;
- b) quantitativi di cereali e di malto, distinti secondo la nomenclatura combinata, che hanno formato oggetto del regime di perfezionamento attivo nello stesso periodo;
- c) quantitativi di bevande alcoliche di cui all'articolo 2, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 19, i quantitativi esportati e i quantitativi commercializzati nello stesso periodo;
- d) quantitativi di bevande alcoliche ottenute nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 19, spediti verso i paesi terzi nello stesso periodo;
- e) quantitativi di bevande alcoliche in magazzino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quantitativi prodotti nello stesso periodo.

3. Anteriormente al 16 ottobre, al 16 gennaio e al 16 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati indicati alle lettere da a) a d) di cui dispongono per i relativi trimestri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

*Articolo 19*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18:

- a) il « grain whisky » si considera ottenuto da malto e da cereali;
- b) il « malt whisky » si considera ottenuto esclusivamente da malto;
- c) l'« Irish whiskey » categoria A si considera ottenuto da malto e da cereali. Il malto entra nella composizione per meno del 30 %;
- d) l'« Irish whiskey » categoria B si considera ottenuto da orzo e malto, con un minimo del 30 % di malto;
- e) la percentuale dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 14, paragrafo 3 viene stabilita prendendo in considerazione i quantitativi globali dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2.

*Articolo 20*

Tra il 1° luglio 1993 e la data d'inizio di applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5, e dell'articolo 10 del presente regolamento, restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione (1).

*Articolo 21*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1993, tranne l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 10, che si applicano a decorrere dal primo periodo fiscale di distillazione successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10.